



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE
E FORESTALI

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio, terziario
e cooperativo

commerciocooperazione@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 2405 - 040 377 2563
fax + 39 040 377 2446 - 040 377 2562
I - 34132 Trieste, via Trento 2

Prot. 0039960/P

Class. 4 - 8

riferimento: **prot. 6481 dd. 22/04/2014**

allegato

Trieste, 14 maggio 2014

Al Comune di

oggetto: **Esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.**

Con la nota a margine citata del Comune in indirizzo, è stato trasmesso specifico quesito attinente l'oggetto, richiedendosi conferma del divieto, nell'ordinamento regionale, dell'esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio (si prescinde in questa se trattasi o meno di attività di "compro oro"), alla luce della disposizione di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 59/2010, dove è stabilito che i prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse solo nei casi di professioni regolamentate o nei casi di prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, a motivo della garanzia di indipendenza ed imparzialità delle prestazioni.

Sul punto, si ribadisce la direttiva di cui alla circolare prot. 0045389/P – CL: COM.4.8 dd. 4 ottobre 2012¹ (la quale richiama la nota prot. 5853/PROD.COMM dd. 15 marzo 20102), laddove viene affermato che la distinzione tra destinazione d'uso <<commerciale al dettaglio>> e <<commerciale all'ingrosso>> ha una valenza di **ordine edilizio** e che pertanto <<la separazione tra attività commerciale al dettaglio ed attività commerciale all'ingrosso non può che consistere in strutture fisiche inamovibili>>: d'altronde, lo stesso articolo 31 del decreto legge 201/2011 consente limitazioni alla libertà d'impresa per ragioni di tutela dell'ambiente, compreso l'ambiente urbano, ribadendosi che è la legge regionale 19/2009 (Codice dell'edilizia) a compiere la differenziazione tra le destinazioni d'uso commerciale (minuto ed ingrosso: articolo 5, comma 1, lett. f) e g)).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN –

firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: dott. Paolo Delfabro – Direttore del Servizio
tel. 040 3772405 e.mail: paolo.delfabro@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221 e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it

¹ La nota è consultabile sul sito (Macroarea: Circolari; file: Circolare comunitaria LR 15 2012 [04.10.12]):
<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/commercio-servizi/FOGLIA14/>